

CITTA' DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

C.U.C.

CAPITOLATO SPECIALE

PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.AFF.), DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI (TOSAP) 01.01.2017 -31.12.2020

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto della concessione
Articolo 2	Durata e decorrenza della concessione
Articolo 3	Obblighi del Concessionario
Articolo 4	Corrispettivo
Articolo 5	Modalità di pagamento
Articolo 6	Riscossioni – Rendicontazioni
Articolo 7	Versamenti tardivi
Articolo 8	Deposito cauzionale definitivo
Articolo 9	Assicurazione a carico del concessionario
Articolo 10	Domicilio del concessionario – Rapporti con l'utenza
Articolo 11	Gestione del servizio
Articolo 12	Nomina ad Agente Contabile
Articolo 13	Stampati, bollettari e registri
Articolo 14	Personale
Articolo 15	Impianti Affissionistici
Articolo 16	Servizio delle Pubbliche Affissioni
Articolo 17	Spese contrattuali
Articolo 18	Prestazioni aggiuntive
Articolo 19	Subappalto e cessione del servizio
Articolo 20	Garanzia e riservatezza dei dati
Articolo 21	Controlli e verifiche
Articolo 22	Penali
Articolo 23	Decadenza
Articolo 24	Clausola risolutiva espressa
Articolo 25	Ricorsi
Articolo 26	Atti successivi alla scadenza della Concessione
Articolo 27	Foro competente
Articolo 28	Norme finali

- CAPITOLO I -

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto:

- la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche su tutto il territorio comunale, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni e dei vigenti Regolamenti Comunali in materia;
- l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti;

Articolo 2 – Durata e decorrenza della concessione

1. La durata della concessione sarà di anni 4, naturali successivi e continui, decorrenti 01/01/2017.
2. L'aggiudicazione non s'intende definitiva finché non siano intervenute le necessarie approvazioni a termine di legge. Il concessionario aggiudicatario rimane vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione, mentre il Comune rimane vincolato dopo la firma del regolare contratto di concessione.
3. Alla scadenza del contratto o in data anteriore in caso di risoluzione anticipata, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
4. Al termine della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti ai tributi precedentemente gestiti; il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio da parte del nuovo concessionario.
5. Il Comune si riserva la facoltà, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente e per il tempo necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a sei mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.
6. L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
7. La concessione si intenderà risolta de jure e senza alcun onere a carico del Comune qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'oggetto della concessione stessa.
8. Qualora invece il Comune di Moncalieri deliberasse la soppressione dell'imposta sulla pubblicità e/o della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche con conseguente istituzione dei canoni previsti dal D.lgs.446/97 le condizioni tutte previste nel presente capitolato si intendono automaticamente estese ai canoni in questione, ferma restando la rideterminazione dei compensi a favore del concessionario nel caso di variazioni del gettito superiori al 10% così come riscontrabili a decorrere dal primo anno successivo all'applicazione della nuova disciplina regolamentare.

Articolo 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:
 - a) perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
 - b) accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
2. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle leggi vigenti (D.Lgs. 507/199 e s.m.i.,

D.Lgs.446/1997 e s.m.i.), dai regolamenti tributari, e dalle deliberazioni del Comune che definiscono le tariffe delle entrate oggetto di concessione, dalle norme previste dallo Statuto dei Contribuenti, dalle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso e di ogni altra normativa regolante la materia, nonché dal presente capitolato.

3. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, ai Settori comunali competenti, di tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.

4. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso od abbandonato, fatte salve le cause di forza maggiore eventualmente previste dalla legge.

5. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dagli art.li 11 e 54 del D.LGS. 507/93 e s.m.i.. Tale funzionario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e deve prestare servizio a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo presso l'unità di Moncalieri.

6. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art.10 del D.M. 11.9.2000, n.289 e s.m.i.. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.

7. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;

8. Il concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del D.L.gs 81/08 e s.m.i.

9. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 5,7, e 8 debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.

10. Il concessionario elegge e mantiene in Moncalieri, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale il Comune può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario.

11. Il concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

12. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate.

13. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

14. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni, alle procedure di mediazione e agli interPELLI presentati avverso gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio innanzi agli organi di giustizia tributaria e non di ogni ordine e grado in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni e Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) spetta al Concessionario.

15. Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune.

16. Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.; nel caso di subappalto di cui all'art.17 del presente capitolato, il Concessionario, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante.

Articolo 4 - Corrispettivo

1. Il compenso spettante al concessionario, calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di ICP/DPA/TOSAP, al netto degli importi incassati, delle spese di spedizione, di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti, deriva automaticamente dalla percentuale di compartecipazione offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

2. Il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere al Comune, qualsiasi possa essere l'incasso, un minimo garantito, rapportato ad anno, pari, complessivamente pari a €.885.000,00 (al netto dell'Iva e dell'aggio e di qualsiasi altro onere), corrispondente al 70% del gettito annuo presunto quantificabile, complessivamente, in €.1.264.000,00; per tutti i tributi oggetto della concessione l'aggio a base di gara è fissato nella percentuale del 20%; All'offerta recante l'aggio più basso verrà attribuito il massimo punteggio previsto (30 punti); alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione del criterio proporzionale.

3. Tutte le somme introitate dal Comune o dal concessionario uscente a titolo di imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nel periodo di validità della concessione concorreranno alla formazione del minimo garantito di cui al comma 2, ma su di esse non verrà riconosciuto l'aggio di cui al comma 2

Articolo 5 – Modalità di fatturazione

Il concessionario emetterà regolari fatture a fronte dei corrispettivi maturati come indicato nell'articolo precedente, oltre l'IVA, quando dovuta.

Articolo 6 –Riscossioni – Rendicontazioni

1. Il Comune mette a disposizione del Concessionario appositi conti correnti postali dedicati alla riscossione di ICP/DPA/TOSAP sui quali devono affluire tutti i versamenti relativi; tutti gli oneri relativi alla gestione dei conti (rendicontazioni, bolli, diritti e collegamenti telematici) rimangono a carico del Concessionario e vengono posti in detrazione delle somme contabilizzate in sede di fatturazione del servizio. Il Comune permetterà la visibilità dei sopra indicati conti correnti postali al Concessionario al fine di consentire a quest'ultimo di predisporre una dettagliata rendicontazione, con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato; l'attività di rendicontazione rimane a carico del Concessionario, senza oneri a carico dell'Amministrazione, nel caso dell'attivazione di ulteriori modalità di pagamento dei tributi e delle imposte oggetto della presente concessione;

2. Le procedure di bollettazione, riscossione e rendicontazione sono effettuate con bollettino postale sino a quando i versamenti in oggetto non rientrano nel nodo dei pagamenti- Spc, a seguito del quale i versamenti verranno tracciati mediante il relativo codice IUV.

3. Relativamente a quanto riscosso direttamente (versamenti effettuati da operatori occasionali dei mercati, diritti affissionali d'urgenza ecc.) il Concessionario provvede tempestivamente e comunque non oltre due giorni lavorativi dall'avvenuta riscossione al riversamento sull'apposito conto corrente postale dedicato di cui al comma precedente.

4. Il Concessionario provvede mensilmente, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a produrre al Comune apposita, separata, rendicontazione per Icp/ D.P. Affissioni e Tosap, coincidente con i dati desumibili dagli estratti conto di cui al precedente punto 1 dalla quale si evinca chiaramente:

- a) importo riscosso su conto corrente postale al lordo del compenso del concessionario;
- b) importo riscosso direttamente dal Concessionario e riversato sul medesimo conto al lordo del proprio compenso;
- c) importo netto di competenza del Comune;
- d) Iva applicata ed eventuali altri costi;
- e) Spese di gestione del conto così come desumibili dal sito banco posta da porre in detrazione alla fattura;

9

f) Proposta di fattura

5. Su richiesta dell'Amministrazione, è altresì tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito tributario e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
6. Analogamente, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a fornire la rendicontazione analitica delle riscossioni avvenute con l'applicazione di esenzioni e riduzioni ai sensi di legge, distinte per tipologia (indicazione dei singoli beneficiari, della tariffa ridotta, delle percentuali di riduzioni applicate, importo versato e importo da versare senza l'applicazione delle riduzioni/esenzioni, ecc.).
7. Ugualmente a seguito di richiesta, entro il mese di settembre di ciascun anno, il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione le previsioni di gettito per l'anno successivo, motivandole analiticamente. E' richiesto che vengano forniti dati distinti tra varie tipologie di tassazione (distinguendo tra pubblicità annuale - temporanea; tosap permanente temporanea) e tra le tipologie di versamenti (ordinari o da controlli/accertamenti).
8. Qualora l'importo complessivo annuale delle somme riscosse per ICP/DPA/TOSAP risulti inferiore al minimo garantito di cui all'art.4, comma 2, del presente capitolato, il Concessionario provvede comunque, entro il termine di 20 giorni dalla chiusura dell'annualità considerata, al versamento dell'importo dovuto a titolo di integrazione, fino al raggiungimento del suddetto minimo garantito.

Articolo 7 – Versamenti tardivi

Per il ritardato accredito delle somme dovute dal concessionario in quanto riscosse direttamente dal medesimo (occupazioni temporanee – spuntisti dei mercati) si applica l'interesse legale corrente.

Articolo 8 – Deposito cauzionale definitivo

Prima della stipula del contratto, il concessionario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione pari a € 100.000,00, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016-

Articolo 9 – Assicurazione a carico del concessionario

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tiene indenne l'Amministrazione dalla Responsabilità Civile, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti. Detta copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo garantito annuo.

Articolo 10 – Domicilio del concessionario – Rapporti con l'utenza.

1. Il concessionario predispone e mantiene nel Comune di Moncalieri, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio adibito in esclusiva all'attività di gestione del servizio.
2. Tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza, o perché collocato in zona centrale, e quindi vicino ad altri servizi pubblici, compresi gli uffici comunali, o perché collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di zone di parcheggio. L'accesso all'ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
3. L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento del Comune e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire entro 90 giorni dalla data di affidamento del servizio.
4. In attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo, con oneri interamente a proprio carico, di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva,

per la consegna del servizio, a far data dal 01/01/2017 e fino all'attivazione della sede definitiva, da attuarsi entro i termini indicati al punto precedente.

5. All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura: "Comune di Moncalieri – Servizio Affissioni Pubblicità Tosap, gestione ditta...", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

6. Gli orari di apertura al pubblico dovranno corrispondere a quanto offerto in sede di gara nell'ambito del progetto tecnico, e comunque dovrà essere garantita l'apertura al pubblico nelle ore in cui è aperto al pubblico il Servizio Tributi del Comune, in un'ottica di armonizzazione degli orari dei servizi. Per il periodo 16 luglio/31 agosto l'orario di apertura al pubblico nel periodo deve essere concordato con il Comune.

7. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, pec, fotocopiatrice...).

8. L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D.Lgs. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in concessione.

9. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del servizio, da concordare con il Comune, che verrà riposto direttamente dall'utente in un contenitore chiuso che verrà periodicamente consegnato al Comune.

10. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

11. Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato alla gara, relativamente alla parte "organizzazione del ricevimento dell'utenza", con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune.

12. Il concessionario, entro 90 giorni dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.

13. Al mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 12 conseguirà quanto segue:

a) Mancato allestimento della sede provvisoria: comporterà l'impossibilità per il Comune ad effettuare la consegna del servizio, con conseguente decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del presente capitolato speciale d'onere;

b) Mancato allestimento della sede definitiva entro 90 giorni dalla data di affidamento del servizio o allestimento di sede inadeguata: il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il termine essenziale; se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà un importo pari al 100% della cauzione, riservandosi la facoltà di dichiarare la decadenza dalla gestione ai sensi dell'articolo 23 del presente capitolato speciale d'onere.

Articolo 11 – Gestione del servizio.

1. Il servizio oggetto della presente concessione e' da considerarsi ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso od abbandonato.

2. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi, corrispondenti a quanto offerto in sede di gara, idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994 e s.m.i., sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.

3. Il concessionario, su richiesta, deve fornire gratuitamente al Comune, entro gg. 30 dalla richiesta, le banche dati predisponendo interfacce in ingresso e uscita on-line, sulla base delle specifiche tecniche e dei tracciati record forniti dallo stesso Comune in occasione della richiesta medesima.

4. In ogni caso, entro 90 (novanta) giorni dallo scadere del termine contrattuale, o, entro 30 (trenta) giorni, in qualsiasi altro caso di risoluzione anticipata del contratto il Concessionario è tenuto a:

- a) restituire al Comune la documentazione, le informazioni, i dati e gli archivi detenuti dal Concessionario e relativi ai servizi e alle attività affidati;
- b) fornire al Comune le informazioni e i dati trattati informaticamente, in un valido supporto di scambio;
- c) cedere gratuitamente al Comune o al soggetto terzo dallo stesso indicato, il sistema informativo e le procedure informatiche in uso nello stato in cui si troveranno alla data di cessione.

Art. 12 Nomina ad Agente Contabile

1. In relazione a quanto riscosso direttamente, il Concessionario è considerato Agente contabile esterno al Comune ed entro il 31 gennaio successivo ad ogni anno solare (e comunque alla chiusura del contratto) dovrà rendere conto delle somme gestite all'Amministrazione secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 13 Stampati - Bollettari - Registri

1.-La gestione contabile del servizio comporta che il concessionario sia provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, i bollettari, ecc. necessari all'espletamento del servizio ai sensi del D.M. 26/04/1994;

a) BOLLETTARI:

I bollettari prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Responsabile Ufficio Tributi.

Su ciascun bollettario dovrà essere riportato il totale delle riscossioni effettuate giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.

Ciascuna bolletta dovrà contenere la chiara indicazione:

- del nominativo del contribuente,
- della causale di pagamento,
- della somma pagata, distinta nelle sue componenti,
- della firma dell'incaricato della riscossione.

Dovranno essere previsti anche una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Responsabile Ufficio Tributi da usare per i rimborsi, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti, nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso.

b) REGISTRI:

Il Concessionario dovrà tenere un elenco cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.).

E' altresì obbligato alla tenuta di un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal Responsabile Ufficio Tributi. Gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso.

Dovrà, inoltre, tenere un registro di carico dei bollettari preventivamente vidimato dal Responsabile Ufficio Tributi sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

c) ELENCHI:

Il Concessionario dovrà tenere un elenco dei contribuenti dell'Imposta sulla pubblicità, Tosap e pubbliche affissioni nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi.

Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti sopra indicati deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

Oltre ai documenti sopra previsti il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- denunce presentate dai contribuenti a norma dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i.;
 - situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del concessionario e delle relative quietanze.
2. Entro venti giorni dalle scadenze mensili il concessionario deve compilare in duplice copia situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i., al Comune; la seconda copia viene trattenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo. Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno conservati presso il concessionario.
 3. Al termine della concessione la documentazione del presente articolo deve essere consegnata, nel termine di 30 giorni, al Comune a mani del Responsabile del servizio tributi che provvederà a custodirli sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di apposito verbale di consegna.
 4. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Articolo 14 – Personale

1. Il concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Il concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributaria, assistenziale e infortunistica, nonché le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 L. 68/1999 e s.m.i..
3. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'aggiudicatario.
4. In caso sia stato oggetto di offerta tecnica in sede di gara, conformemente a quanto previsto nel relativo disciplinare, l'impresa concorrente dovrà assorbire nel proprio organico, con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n.92, senza periodo di prova e con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, il personale del precedente concessionario che ha dichiarato di voler assorbire.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, la ditta aggiudicataria è comunque obbligata ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni di lavoro di cui al presente capitolato, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro vigente alla data dell'offerta, per la categoria e per la località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.
6. L'impresa aggiudicataria risponde del fatto illecito dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.
7. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione.
8. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune le generalità del personale addetto.
9. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, adottato con D.M. 28.11.2000 e s.m.i.;

10. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, motivandolo, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

11. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

12. Anche nel caso di subappalto il Concessionario deve assicurare a favore dei lavoratori dipendenti o in quanto Cooperativa, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei predetti soggetti e degli accordi di lavoro del luogo ove ha sede l'impresa, nonché rispettare e far rispettare far rispettare ad eventuali imprese subappaltatrici le norme e le procedure previste in materia

Articolo. 15 - IMPIANTI AFFISSIONISTICI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto. Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune.

2. Parte degli impianti di cui al comma 1 potranno essere sottratti al servizio delle pubbliche affissioni e gli impianti potranno essere rimossi prima della scadenza contrattuale, sentita la società Concessionaria.

3. Il concessionario provvede, d'intesa con il Comune, alla installazione, all'adeguamento ed al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni secondo quanto previsto nel nuovo Piano Generale degli Impianti, compresa la ricollocazione degli impianti non più conformi alle norme del Piano in altre posizioni, su indicazione del Comune. Si precisa che non vanno considerati gli impianti pubblici di servizio di cui all'art. 5 del vigente Piano Generale degli Impianti.

4. In ogni caso il concessionario provvede entro sei mesi dall'inizio del servizio alla installazione degli impianti sul territorio e sostituzione/rimozione di quelli ammalorati come da offerta presentata in sede di gara.

5. I predetti impianti, con caratteristiche costruttive e qualitative opportunamente verificate e omologate da parte dei servizi tecnici comunali competenti, dovranno essere successivamente collocati, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, sul territorio comunale, ad onere esclusivo del medesimo Concessionario previa approvazione ed autorizzazione rilasciata da parte dei competenti organi comunali.

6. Il concessionario provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale. Ogni sei mesi invia al Comune una relazione in ordine allo stato di attuazione del Piano, corredata dagli interventi effettuati, su supporto informatico.

7. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del concessionario.

8. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno al Comune, senza oneri a carico del Comune. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

9. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

10. Il Concessionario provvede all'attività di rimozione degli impianti pubblicitari-affissionali non autorizzati, anche su segnalazione del Comune con custodia dei medesimi, a proprio carico.

Articolo. 16 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.LGS. 507/93 e s.m.i., del D.M. 26 aprile 1994 e s.m.i., del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di

esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

4. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 3 giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.

5. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre giorni 7 dalla segnalazione da parte del Comune. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del concessionario.

6. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 17 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del Concessionario.

Articolo 18 – Prestazioni aggiuntive

L'Amministrazione potrà richiedere alla ditta aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali.

Articolo 19 - Subappalto e cessione del servizio

1. E' vietato il subappalto del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:

- a) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti di affissione;
- b) Stampa e spedizione preavvisi di scadenza, avvisi di pagamento;
- c) Gestione informatica delle banche dati.

2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1) può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.

3. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate;

4. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016..

5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Per potersi avvalere del subappalto, all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1) che intende subappaltare. In ogni caso il valore del subappalto autorizzabile non può eccedere il 30% del valore presunto della commessa. Tale dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere inserita nei documenti di gara – Busta A – Documenti amministrativi

8. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono fra il Concessionario e i suoi subappaltatori e/o subcontraenti e/o terzi a qualsivoglia titolo coinvolti nel rapporto contrattuale di cui al presente capitolato speciale d'appalto, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

9. L'affidamento del subappalto è consentito ove non sussista, nei confronti dell'affidatario del medesimo, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 e s.m.i..

10. Gli obblighi inerenti la tracciabilità, di cui alla legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i. ed indicati all'art.3 comma 15 del presente capitolato gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante.

Articolo 20 – Garanzia e riservatezza dei dati

Il concessionario dovrà rigorosamente applicare la normativa contenuta nel D.Lgs.196/2003 e s.m.i. nello svolgimento delle attività previste del presente capitolato.

Articolo 21 - Controlli e verifiche

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, per quanto riguarda la pubblicità, l'occupazione di spazi e aree pubbliche e le pubbliche affissioni, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.

2. Il Settore tributi del Comune cura i rapporti con il concessionario, vigilando, in collaborazione con gli altri Settori, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

3. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art.22 Penali

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione del Comune, di importo compreso tra Euro 200,00 (duecento/00) ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

a) Affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;

b) Affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi a quelli indicati in sede di progetto e organizzazione del servizio alla data di segnalazione dell'abusivismo da parte del Comune: il concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;

c) Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere €20,00 per ogni manifesto;

d) Mancata o non conforme presentazione del rendiconto contabile mensile e/o annuale: il concessionario deve corrispondere 1.000,00 €;

e) Mancata rimozione degli impianti pubblicitari-affissionali abusivi/non autorizzati, segnalati dal Comune con custodia dei medesimi a proprio carico, con le tempistiche e nelle quantità indicate nell'offerta tecnica: il concessionario deve corrispondere €2.000,00;

3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Dirigente preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.

4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro VENTI giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione che deve essere reintegrata dal Concessionario entro gg. VENTI dall'avvenuta escussione.
7. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M.11.9.2000, n.289 e s.m.i..
8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 23 - Decadenza

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289 e s.m.i..
2. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione; l'Amministrazione comunale procederà alla pronuncia della decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a.r. o pec, assegnando al Concessionario un termine per controdeduzioni di giorni 15 decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima. In mancanza di controdeduzioni o qualora queste non siano ritenute valide dall'Amministrazione verrà dichiarata, con atto dell'Amministrazione stessa, la decadenza dalla concessione e conseguente risoluzione del contratto. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.
4. La decadenza dalla concessione porterà con sé l'incameramento della cauzione e l'acquisizione degli impianti installati dal Concessionario, che passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.
5. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza dalla concessione.
6. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
7. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.
8. Resta stabilito che il Concessionario decade ipso-jure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

ART. 24 – Clausola risolutiva espressa

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 21, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
 - a) Mancato avvio del servizio alla data del 01/01/2017 salvo documentati casi di forza maggiore;
 - b) Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;
 - c) Interruzione del servizio senza giusta causa;
 - d) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e di quanto previsto nel progetto di organizzazione e gestione del servizio
 - e) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste

Italiane Spa ai sensi dell'art.7 comma1, lett.a) n.7 del D.L.12/11/2010 n.187 convertito nella L. e 17/12/2010 n.217 s.m.i.;

f. mancato, incompleto o intempestivo adeguamento a quanto previsto dalle norme di legge in caso di riforma della riscossione o delle entrate oggetto di affidamento che determini un peggioramento nella gestione del servizio;

g. assoggettamento a procedure concorsuali o messa in liquidazione del Concessionario;

h. cessione o sub-concessione del contratto o conferimento del servizio in subappalto a terzi fatta eccezione di quanto disposto dal precedente art.19;

i. revoca o venir meno di autorizzazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività del Concessionario;

l. reiterata sospensione dei servizi agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati;

m. continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio, ivi compresi ripetuti ritardi nei versamenti di quanto dovuto al Comune, malgrado richiami precedenti;

n. stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo;

o. inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche;

p. accertata sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);

2. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni, bensì risponderà dei danni e delle spese subite dal Comune;

3. Con la risoluzione del contratto è incamerata la cauzione prevista dal precedente art.8; i danni arrecati al Comune saranno addebitati a valere su detta cauzione, fatto salvo il maggior risarcimento eventualmente dovuto.

4. L'atto di risoluzione è adottato dal Dirigente competente con atto da notificare al Concessionario.

Articolo 25 – Atti successivi alla scadenza della concessione

1. Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

2. Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al concessionario subentrato, all'atto della scadenza della concessione, l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

Articolo 26 – Foro competente

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Torino.

Articolo 27 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme e i Regolamenti vigenti in materia.

Data, 10.10.2016

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MIGLIETTA

